

Nuovo regime forfettario del contribuenti minimi legge di stabilità 2015

Soggetti ammessi	La nuova disciplina riguarda le persone fisiche che esercitano imprese o arti e professioni che rientrano nei requisiti previsti dalla legge.
Accesso	È il regime ordinario per coloro che rientrano nei requisiti previsti dalla legge e può essere utilizzato senza limiti temporali fintanto che permangono tali requisiti.
Requisiti d'accesso	<p>Sono riferiti all'esercizio fiscale precedente. Devono sussistere contemporaneamente. Elenco:</p> <ul style="list-style-type: none"> - compensi percepiti, ragguagliati ad anno, non superiori a € 15.000,00 - sostenimento di spese per lavoro accessorio, per lavoro dipendente e assimilato di ammontare complessivamente non superiore a 5.000 euro lordi - sostenimento di spese per beni strumentali non superiori a 20.000 euro, al lordo degli ammortamenti (inclusi: i beni in leasing, locazione, noleggio e comodato, il 50% dei beni ad uso promiscuo; esclusi: i beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro e gli immobili utilizzati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione)
Esclusioni	<ul style="list-style-type: none"> - le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito - i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che risiedono in uno degli Stati Ue o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto (vengono così recepite le modifiche della legge europea 2013-<i>bis</i>, non ancora approvata in via definitiva) - i soggetti che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi - gli esercenti attività d'impresa o arti e professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone o associazioni di cui all'art. 5 del TUIR, ovvero a srl in regime di trasparenza
Imposizione sostitutiva	<p>È un regime forfettario. Il reddito imponibile si calcola moltiplicando i compensi per il coefficiente di redditività del 78%. Al reddito si applica la nuova misura dell'imposta sostitutiva del 15%. L'imposta sostituisce l'IVA, l'IRAP, l'IRPEF e le relative addizionali. Le niche spese ammesse in deduzione sono i contributi previdenziali.</p>
Adempimenti IVA	È previsto l'esonero dalla rivalsa IVA ed è vietata la detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti
Agevolazioni	Per i soggetti che avviano una nuova attività e che soddisfano determinate condizioni, è prevista un' ulteriore agevolazione per i primi tre anni di attività, consistente nella riduzione di un terzo del reddito imponibile determinato dall'applicazione del coefficiente di redditività
Adempimenti documentali esclusi	<ul style="list-style-type: none"> - registrazione delle fatture emesse - registrazione dei corrispettivi - registrazione delle fatture di acquisto - tenuta e conservazione dei registri e documenti (con le eccezioni sotto riportate)
Adem-	- dichiarazione e comunicazione annuale IVA

pimenti dichiarativi esclusi	<ul style="list-style-type: none"> - esclusione dall'IRAP - esclusione dagli studi di settore o dai parametri - esclusione dalla presentazione dello spesometro - esclusione dall'obbligo di comunicazione delle operazioni effettuate nei confronti di operatori aventi sede nei Paesi black list - esclusione dall'obbligo della comunicazione delle dichiarazioni d'intento
Confronto con l'attuale regime dei minimi	<p>Si deve valutare la convenienza tenendo conto di vari aspetti fra cui , a titolo esemplificativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - incidenza dei costi reali rispetto alla quota forfettizzata; - eventuale possibilità di fruire della riduzione di un terzo del reddito forfettario nei primi tre anni di attività; - limite di € 15.000 di compensi per la permanenza nel regime agevolato che nell'attuale regime dei minimi è fissato a 30.000.

Sintesi della normativa

Beneficiari Art. 1 c. 54	I contribuenti persone fisiche (psicologi) esercenti attività d'impresa, arti o professioni applicano il nuovo regime forfettario dei minimi del presente articolo se, al contempo, nell'anno precedente hanno rispettato i limiti indicati
Limite dei ricavi o compensi Art. 1 c. 54	a) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori ai limiti indicati nell'allegato n. 4 annesso alla presente legge (per gli psicologi €15.000,00), diversi a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata;
Limite delle collaborazioni Art. 1 c. 54	Hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore ad euro 5.000 lordi per lavoro accessorio di cui all'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, per lavoratori dipendenti, collaboratori di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto ai sensi degli articoli 61 e seguenti del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive modificazioni, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c), e le spese per prestazioni di lavoro di cui all'articolo 60 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni
Limiti relativi al costo dei beni strumentali Art. 1 c. 54	il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali alla chiusura dell'esercizio non supera 20.000 euro. Ai fini del calcolo del predetto limite: <ol style="list-style-type: none"> 1) per i beni in locazione finanziaria rileva il costo sostenuto dal concedente; 2) per i beni in locazione, noleggio e comodato rileva il valore normale dei medesimi determinato ai sensi dell'articolo 9 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni; 3) i beni, detenuti in regime di impresa o arte e professione, utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'impresa, dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare del contribuente, concorrono nella misura del

	<p>50 per cento;</p> <p>4) non rilevano i beni il cui costo unitario non è superiore ai limiti di cui agli articoli 54, comma 2, secondo periodo, e 102, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni;</p> <p>5) non rilevano i beni immobili, comunque acquisiti, utilizzati per l'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione.</p>
<p>Limiti relativi alla condizione reddituale redditi Art. 1 c. 54</p>	<p>I redditi conseguiti nell'attività d'impresa, dell'arte o della professione sono in misura prevalente rispetto a quelli eventualmente percepiti come redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; la verifica della suddetta prevalenza non è, comunque, rilevante se il rapporto di lavoro è cessato o la somma dei redditi d'impresa, dell'arte o professione e di lavoro dipendente o assimilato non eccede l'importo di 20.000 euro.</p>
<p>Accesso al regime Art. c. 55</p>	<p>Ai fini dell'individuazione del limite dei ricavi e dei compensi di cui al comma 54, lettera <i>a</i>), per l'accesso al regime:</p> <p><i>a</i>) non rilevano i ricavi e i compensi derivanti dall'adeguamento agli studi di settore di cui all'articolo 62-<i>bis</i> del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, e ai parametri di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549;</p> <p><i>b</i>) nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume il limite più elevato dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.</p>
<p>Accesso al regime Art. 1 c. 56</p>	<p>Le persone fisiche che intraprendono l'esercizio di imprese, arti o professioni possono avvalersi del regime forfetario comunicando, nella dichiarazione di inizio di attività di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, di presumere la sussistenza dei requisiti di cui al comma 54 del presente articolo.</p>
<p>Esclusioni Art. 1 c. 57</p>	<p>Non possono avvalersi del regime forfetario:</p> <p><i>a</i>) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito;</p> <p><i>b</i>) i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto;</p> <p><i>c</i>) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, o di mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;</p> <p><i>d</i>) gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,</p>

	ovvero a società a responsabilità limitata di cui all'articolo 116 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni.
Esonero dalla rivalsa IVA Divieto di detrazione IVA Art. 1 c. 58	<p>Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, i contribuenti di cui al comma 54: <i>a)</i> non esercitano la rivalsa dell'imposta di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per le operazioni nazionali; <i>b)</i> applicano alle cessioni di beni intracomunitarie l'articolo 41, comma 2-<i>bis</i>, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni; <i>c)</i> applicano agli acquisti di beni intracomunitari l'articolo 38, comma 5, lettera <i>c)</i>, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni; <i>d)</i> applicano alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o rese ai medesimi gli articoli 7-<i>ter</i> e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni; <i>e)</i> applicano alle importazioni, alle esportazioni e alle operazioni ad esse assimilate le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ferma restando l'impossibilità di avvalersi della facoltà di acquistare senza applicazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 8, primo comma, lettera <i>c)</i>, e secondo comma, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni. Per le operazioni di cui al presente comma i contribuenti di cui al comma 54 non hanno diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.</p>
Esonero dagli adempimenti IVA Art. 1 c. 59	<p>Salvo quanto disposto dal comma 60, i contribuenti che applicano il regime forfetario sono esonerati dal versamento dell'imposta sul valore aggiunto e da tutti gli altri obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti. Resta fermo l'esonero dall'obbligo di certificazione di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, e successive modificazioni.</p>
Eccezioni Art. 1 c. 60	<p>I contribuenti che applicano il regime forfetario, per le operazioni per le quali risultano debitori dell'imposta, emettono la fattura o la integrano con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e versano l'imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.</p>
Rettificazione della detrazione in caso di passaggio al regime forfetario Art. 1 cc. 61, 62, 63	<p>Il passaggio dalle regole ordinarie di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto al regime forfetario comporta la rettifica della detrazione di cui all'articolo 19-<i>bis</i>.2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, da operarsi nella dichiarazione dell'ultimo anno di applicazione delle regole ordinarie. In caso di passaggio, anche per opzione, dal regime forfetario alle regole ordinarie è operata un'analogia rettifica della detrazione nella dichiarazione del primo anno di applicazione delle regole ordinarie.</p> <p>Nell'ultima liquidazione relativa all'anno in cui è applicata l'imposta sul valore aggiunto è computata anche l'imposta relativa alle operazioni, per</p>

	<p>le quali non si è ancora verificata l'esigibilità, di cui all'articolo 6, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e all'articolo 32-<i>bis</i> del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Nella stessa liquidazione può essere esercitato, ai sensi degli articoli 19 e seguenti del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni, il diritto alla detrazione dell'imposta relativa alle operazioni di acquisto effettuate in vigenza dell'opzione di cui all'articolo 32-<i>bis</i> del citato decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 e i cui corrispettivi non sono stati ancora pagati.</p> <p>L'eccedenza detraibile emergente dalla dichiarazione presentata dai contribuenti che applicano il regime forfetario, relativa all'ultimo anno in cui l'imposta sul valore aggiunto è applicata nei modi ordinari, può essere chiesta a rimborso ovvero può essere utilizzata in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.</p>
<p>Determinazione del reddito e dell'imposta sostitutiva Art. 1 c. 64</p>	<p>I soggetti di cui al comma 54 determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività nella misura indicata nell'allegato n. 4 annesso alla presente legge, diversificata a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata. Sul reddito imponibile si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, pari al 15 per cento. Nel caso di imprese familiari di cui all'articolo 5, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari, è dovuta dall'imprenditore. I contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell'impresa familiare fiscalmente a carico, ai sensi dell'articolo 12 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi, si deducono dal reddito determinato ai sensi del presente comma; l'eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo ai sensi dell'articolo 10 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni. Si applicano le disposizioni in materia di versamento dell'imposta sui redditi delle persone fisiche.</p>
<p>Agevolazione: riduzione per i primi tre anni in caso di nuove attività Art. 1 c. 65</p>	<p>Al fine di favorire l'avvio di nuove attività, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i due successivi, il reddito determinato ai sensi del comma 64 è ridotto di un terzo, a condizione che:</p> <p>a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività di cui al comma 54, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;</p> <p>b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;</p>

	c) qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore ai limiti di cui al comma 54.
Passaggio al regime forfettario Art. 1 c. 66	I componenti positivi e negativi di reddito riferiti ad anni precedenti a quello da cui ha effetto il regime forfettario, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che dispongono o consentono il rinvio, partecipano per le quote residue alla formazione del reddito dell'esercizio precedente a quello di efficacia del predetto regime. Analoghe disposizioni si applicano ai fini della determinazione del valore della produzione netta.
Esclusione dalla ritenuta d'acconto Art. 1 c. 67	I ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime forfettario non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. A tale fine, i contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva.
Perdite fiscali anni pregressi Art. 1 c. 67	Le perdite fiscali generatesi nei periodi d'imposta anteriori a quello da cui decorre il regime forfettario possono essere computate in diminuzione del reddito determinato ai sensi del comma 64 secondo le regole ordinarie stabilite dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Obblighi contabili Art. 1 c. 69	Fermo restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, i documenti ricevuti ed emessi, i contribuenti che applicano il regime forfettario sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili. La dichiarazione dei redditi è presentata nei termini e con le modalità definiti nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. I contribuenti di cui al comma 54 del presente articolo non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e successive modificazioni; tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi.
Opzione per il regime ordinario Art. 1 c. 70	I contribuenti che applicano il regime forfettario possono optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari. L'opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime ordinario, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.
Cessazione del regime forfettario Art. 1 c. 71	Il regime forfettario cessa di avere applicazione a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno taluna delle condizioni di cui al comma 54 ovvero si verifica taluna delle fattispecie indicate al comma 57.
Regole per i passaggi di regime ai fini delle IIDD Art. 1 c. 72	Nel caso di passaggio da un periodo d'imposta soggetto al regime forfettario a un periodo d'imposta soggetto a regime ordinario, al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, i ricavi e i compensi che, in base alle regole del regime forfettario, hanno già concorso a formare il reddito non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi ancorché di competenza di tali periodi; viceversa i ricavi e i com-

	<p>pensi che, ancorché di competenza del periodo in cui il reddito è stato determinato in base alle regole del regime forfetario, non hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo assumono rilevanza nei periodi di imposta successivi nel corso dei quali si verificano i presupposti previsti dal regime forfetario. Corrispondenti criteri si applicano per l'ipotesi inversa di passaggio dal regime ordinario a quello forfetario. Nel caso di passaggio da un periodo di imposta soggetto al regime forfetario a un periodo di imposta soggetto a un diverso regime, le spese sostenute nel periodo di applicazione del regime forfetario non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi. Nel caso di cessione, successivamente all'uscita dal regime forfetario, di beni strumentali acquisiti in esercizi precedenti a quello da cui decorre il regime forfetario, ai fini del calcolo dell'eventuale plusvalenza o minusvalenza determinata, rispettivamente, ai sensi degli articoli 86 e 101 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si assume come costo non ammortizzato quello risultante alla fine dell'esercizio precedente a quello dal quale decorre il regime. Se la cessione concerne beni strumentali acquisiti nel corso del regime forfetario, si assume come costo non ammortizzabile il prezzo di acquisto.</p>
<p>Studi di settore Art. 1 c. 73</p>	<p>I contribuenti che applicano il regime forfetario sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62-<i>bis</i> del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, e dei parametri di cui all'articolo 3, comma 184, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate recante approvazione dei modelli da utilizzare per la dichiarazione dei redditi sono individuati, per i contribuenti che applicano il regime forfetario, specifici obblighi informativi relativamente all'attività svolta.</p>
<p>Accertamento Art. 1 c. 74</p>	<p>Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di imposta regionale sulle attività produttive. In caso di infedele indicazione, da parte dei contribuenti, dei dati attestanti i requisiti e le condizioni di cui ai commi 54 e 57 che determinano la cessazione del regime previsto dai commi da 54 a 89, nonché le condizioni di cui al comma 65, le misure delle sanzioni minime e massime stabilite dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono aumentate del 10 per cento se il maggiore reddito accertato supera del 10 per cento quello dichiarato. Il regime forfetario cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui, a seguito di accertamento divenuto definitivo, viene meno taluna delle condizioni di cui al comma 54 ovvero si verifica taluna delle fattispecie indicate al comma 57.</p>
<p>Detrazioni per carichi di famiglia Art. 1 c. 75</p>	<p>Ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, rileva anche il reddito determinato ai sensi del comma 64 del presente articolo. Tale reddito non rileva ai fini dell'applicazione dell'articolo 13 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni.</p>

Esempi esplicativi:

- si confrontano 4 esercizi ipotizzando l'inquadramento della partita IVA con il regime dei minimi nell'esercizio 2014 entro il 31.12.;
- non si ipotizzano compensi nel 2014
- si riconosce la riduzione del reddito ad un 1/3 per i primi tre anni del nuovo regime forfettario
- **non si stimano costi (in caso di esistenza di costi deducibili il regime dei minimi attuale risulta più conveniente)**
- i contributi previdenziali sono calcolati senza riduzioni soggettive.

ESEMPIO con compensi pari ad €15.000 e nuova attività agevolabile per i primi tre esercizi

Nuovo regime forfettario	Esercizio n	Esercizio n+1	Esercizio n+2	Esercizio n+3	Esercizio n+4
Reddito		15.000	15.000	15.000	15.000
Abbattimento forfettario		3.300	3.300	3.300	3.300
Reddito imponibile		11.700	11.700	11.700	11.700
Reddito imponibile ridotto		7.800	7.800	7.800	
Imposta		1.170	1.170	1.170	1.755
Totale					5.265
ENPAP		780	780	780	1170
Totale EN-PAP					3510

Regime dei minimi attuale	Esercizio n	Esercizio n+1	Esercizio n+2	Esercizio n	Esercizio n+4
Reddito	0	15.000	15.000	15.000	15.000
Costi	0	0	0	0	0
Reddito imponibile	0	15.000	15.000	15.000	15.000
Imposta	0	750	750	750	750
Totale	0				3.000
ENPAP	0	1.500	1.500	1.500	1.500
Totale EN-PAP	0				6.000

ESEMPIO con compensi pari ad €10.000 e nuova attività agevolabile per i primi tre esercizi

Nuovo regime forfettario	Esercizio n	Esercizio n+1	Esercizio n+2	Esercizio n+3	Esercizio n+4
Reddito		10.000	10.000	10.000	10.000

Abbattimento forfettario		2.200	2.200	2.200	2.200
Reddito imponibile		7.800	7.800	7.800	7.800
Reddito imponibile ridotto		5.200	5.200	5.200	
Imposta		780	780	780	1.170
Totale imposta					3.510
ENPAP(1)		780	780	780	780
Totale Empap					3.120

(1) calcolato al minimale salvo ulteriori disposizioni previste dalla Cassa

Regime dei minimi attuale	Esercizio n	Esercizio n+1	Esercizio n+2	Esercizio n	Esercizio n+4
Reddito	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Costi	0	0	0	0	0
Reddito imponibile	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Imposta	0	500	500	500	500
Totale	0				2.000
Empap	0	1.000	1.000	1.000	1.000
totale Empap	0				4000